

**DELITTI AMBIENTALI DA INSERIRE NEL CODICE PENALE?**  
**UNA "NOVITA'" VECCHIA DI TANTI ANNI FA... E MAI APPROVATA!**

Oggi si parla – e si scrive – molto di delitti ambientali da inserire nel Codice Penale. In ogni sede c'è chi propone questa “nuova” idea di integrare il nostro sistema codicistico con tale innovazione normative. Ed ognuno propone la sua formula.

Da parte nostra ci piace ricordare che questa “novità” è piuttosto vecchia e datata. Tanti anni fa qualcuno ci ha provato, con un lavoro serio e puntuale. Durato mesi.

Si trattava della “Commissione Ecomafia” istituita dall'allora Ministro dell'Ambiente Sen. Edo Ronchi, i cui membri dopo un impegno lungo e costruttivo elaborarono il pacchetto dei delitti ambientali che poi fu approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1999.

Successivamente questo pacchetto fu sottoposto all'attenzione del Parlamento che dopo lunga discussione – semplicemente – non lo approvò! Ed il discorso fu chiuso.

Perchè tali “progetti” di delitti non furono approvati lo dirà la storia (o qualcuno forse lo può immaginare da solo). Oggi ci si riprova. E speriamo con maggiore successo, evitando che anche stavolta tutto resti solo un bel sogno nel cassetto che poi non si approva mai realmente.

Il problema vero è: ma c'è una reale volontà politica di varare delitti seri per chi distrugge l'ambiente e traffica su sostanze micidiali?

Anche questo sarà la storia prossima ventura a dirlo.

Noi – da parte nostra – riproponiamo come documento storico e di interesse culturale il testo dei lavori finali della “Commissione Ecomafia” del 1999 con i testi dei delitti ambientali allora ideati, Che – peraltro – sono singolarmente simili a qualche testo di “nuova” ed attuale ideazione che sta circolando in questi giorni. Certamente solo una fortuita coincidenza e non certo - per restare in tema – una maldestra opera di “riciclaggio”...

Dott.ssa Valentina Vattani  
*Responsabile “Area Ambiente” di Diritto all'ambiente*

SEGUONO I TESTI SEGNALATI

"GLI "ECOREATI": APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE PER I DELITTI AMBIENTALI ELABORATI DALLA "COMMISSIONE ECOMAFIA" DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - II TESTO DEFINITIVO VARATO DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DEL 31 MARZO"-----  
-----

Il 31 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale mediante l'introduzione dei delitti ambientali", testo elaborato in via iniziale ed originaria dalla "Commissione Ecomafia" del Ministero dell'Ambiente.

L'iter seguente del documento prevede adesso l'esame del Parlamento.

Il testo propone l'introduzione di nuove ipotesi di reato nel titolo VI del Codice Penale con riguardo in particolare alle materie di inquinamento ambientale, di distruzione del patrimonio naturale, di traffico illecito di rifiuti e di frode in materia ambientale.

Il fine del pacchetto di norme è quello di contrastare gli aspetti più gravi dei reati ambientali con particolare riferimento alla criminalità organizzata.

**Riportiamo di seguito il testo finale varato dal Consiglio dei Ministri.**

**Il testo originario è stato elaborato e proposto  
dalla "Commissione Ecomafia" del Ministero dell'Ambiente**

(Presidente Sen. Edo Ronchi – Ministro dell'Ambiente

coordinatore sottocommissione elaborazione normativa: Prof. Adelmo Manna

coordinatore sottocommissione strategico-operativa: Cons. Maurizio Santoloci)

---

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

E' ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco ed il recentissimo codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992.

La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che potremmo definire di "orientamento culturale" dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.

Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno, a nostro giudizio, trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un autonomo titolo, il VI bis, appositamente denominato: "Delitti contro l'ambiente".

Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione in ipotesi del genere di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.

Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali -che rimangono infatti non toccate dal presente disegno di legge-, a quello di pericolo concreto fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.

Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al recente progetto di "Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale" del 1996, che infatti ha suggerito delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.

Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare taluni brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente".

A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di recenti codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.

Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di "inquinamento ambientale" (art. 452 bis) e quelli di "alterazione del patrimonio naturale" (art. 452 ter).

Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.

E' stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze

attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Accanto a tali fattispecie base, si propone l'introduzione di ulteriori ipotesi delittuose, fra le quali in primo luogo è da menzionare quella relativa al traffico illecito di rifiuti (art. 452 quater), che si è resa necessaria in quanto una corrispondente ipotesi contenuta nell'art. 53 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, essendo di natura puramente contravvenzionale, si è già dimostrata di ridotta efficacia general-preventiva, rispetto alla invece notevole gravità del relativo illecito. Il secondo comma dell'art. 452 quater prevede una pena più severa se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Con l'art. 452 quinquies si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla c.d. frode in materia ambientale, che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il far uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguire l'impunità.

Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le c.d. "ecomafie", si è ritenuto opportuno di introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.

E' poi prevista (art.452 septies) una forma di pentimento operoso, sulla falsariga dell'ultimo comma dell'art. 56 c.p., (ove è prevista la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata "prima che ne derivi un deterioramento rilevante"). Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, "anticipato" rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.

L'art. 452 octies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi.

Sono infine previste (art.542 nonies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.

## Articolo 1

1. Dopo il titolo **VI** del libro II del codice penale è inserito il seguente:

### **“TITOLO VI-BIS”**

#### ***DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE***

**Art. 452-bis – (*Inquinamento ambientale*).** - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

La pena è da due a sei anni e la multa da lire trenta milioni a cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel primo e nel secondo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

**Art. 452-ter - (*Distruzione del patrimonio naturale*).** - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina, in un'area naturale protetta, il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

**Art. 452-quater - (*Traffico illecito di rifiuti*).** - Chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a duecento milioni

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cento milioni a trecento milioni.

**Art. 452-quinquies - (*Frode in materia ambientale*).** - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

**Art. 452-sexies - (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*).** - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis. quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

**Art 452- septies - (*Ravvedimento operoso*).** - Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

**Art. 452 octies – (*Delitti colposi contro l'ambiente*).** - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452- *bis* e 452- *ter*, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo alla metà.

**Art. 452-nonies (*Pene accessorie*).** - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis* commi secondo, terzo e quarto, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies* comporta:

- a)** la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- b)** la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c)** la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d)** la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del c.p.p., il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.”.